



## **COMUNE DI FAGNANO OLONA**

### **Provincia di Varese**

**\*\*\*\*\***

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione n. 83 del Consiglio Comunale in data 07/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile.

Modificato con deliberazione n.44 del Consiglio Comunale in data 30/06/2020 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data 02/08/2020.

Modificato con deliberazione n.91 del Consiglio Comunale in data 26/11/2020 dichiarata immediatamente eseguibile.

Modificato con deliberazione n.34 del Consiglio Comunale in data 28/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i..
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza introdotti dal Decreto Legislativo n. 59/2010 e dalla Legge 241/1990.
3. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 della Legge Regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b. AREE PUBBLICHE: le strade e le piazze comprese quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c. MERCATO: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
  - d. POSTEGGIO RISERVATO: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per il battitore.
  - e. POSTEGGIO EXTRAMERCATALE: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione.
  - f. SCAMBIO: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
  - g. TIPOLOGIA MERCEOLOGICA: il genere di merce venduta prevalentemente.
  - h. SPUNTA: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
  - i. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E FIERE NON CALENDARIZZATE: manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati o soggetti privati.
  - j. IMPRENDITORI AGRICOLI: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001 e s.m.i.
  - k. LEGGE REGIONALE: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - l. S.C.I.A.: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.

- m. REGISTRO IMPRESE: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993 e s.m.i.
- n. ORDINANZA MINISTERO DELLA SANITA': l'ordinanza in data 3 aprile 2002 e s.m.i.
- o. S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive.
- p. RESPONSABILE: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

### **Art. 3 – OBIETTIVI**

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a. decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.,
- b. legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.,
- c. strumenti urbanistici comunali vigenti,
- d. la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica incolumità.

### **ART. 4 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, verranno rispettate:
  - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali,
  - b. i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali,
  - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse,
  - d. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana,
  - e. le caratteristiche socio-economiche del territorio.

### **ART. 5 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

1. Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.

### **ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI**

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:
  - a. definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio;
  - b. determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
  - c. richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
  - d. istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato;
  - e. criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato;
  - f. regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
  - g. orari di svolgimento dei mercati, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
  - h. spostamento delle date di effettuazione del mercato;
  - i. variazione nel numero di posteggi del mercato, compreso il loro ridimensionamento;
  - j. manifestazioni temporanee non calendarizzate.

### **ART. 7 – COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Funzionario Responsabile designato.

#### **ART. 8 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

#### **ART. 9 – ATTIVITA' IN AREE MERCATALI**

1. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.
2. Per ottenere la suddetta concessione periodica e la relativa autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

#### **ART. 10 – POSTEGGI FUORI MERCATO**

1. Per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 9 e 11.

#### **ART. 11 – PUBBLICITA' DEI POSTEGGI LIBERI**

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

#### **ART. 12 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune esclusivamente tramite il portale: "impresainungiorno.gov.it".
3. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento chiede, per iscritto al richiedente la conformazione della stessa, entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere inserite nel portale "impresainungiorno.gov.it" entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. L'eventuale provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 13 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA'**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia

provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per iscritto nei modi previsti dal vigente Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante il portale "impresainungiorno.gov.it".
6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.
7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, la concessione del posteggio è reintestata al nuovo soggetto titolare dell'attività.

#### **ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a. l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
  - b. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

#### **ART. 15 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.
2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dallo stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

#### **ART. 16 – INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI PERIODI ED ORARI**

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:
  - a. Nell'atto istitutivo dei mercati deve essere indicato l'orario di svolgimento;
  - b. I mercati non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
  - c. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.
  - d. Nessuna limitazione giornaliera e settimanale per l'esercizio in forma itinerante.
2. Il Responsabile provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti

prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite

3. L'orario del mercato è indicato nella scheda "1" allegata al presente Regolamento.
4. L'orario del posteggio extramercatale è indicato nella scheda "2" allegata al presente Regolamento.
5. Qualora il giorno di mercato ricada in giornata festiva religiosa o civile, lo stesso non sarà effettuato.

#### **ART. 17 – REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATO**

1. Durante lo svolgimento dei mercati è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, in modo da garantire la sicurezza e la tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. All'interno delle suddette aree è ammessa la presenza dei soli operatori, titolari di concessione o altrimenti autorizzati.
3. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio.
4. E' vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
5. E' vietata la propaganda religiosa, politica, sindacale o pubblicitaria all'interno dell'area mercatale, ma può essere ammessa nelle aree limitrofe, previo assolvimento degli obblighi di legge.

#### **ART. 18 – CONDOTTA DEI VENDITORI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori.
4. Sono parimenti vietate le grida e gli schiamazzi, l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

#### **ART. 19 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.
3. In caso di spunta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento della tassa calcolata su tutta la superficie del posteggio indipendentemente dall'area effettivamente utilizzata.

#### **ART. 20 – LIMITI, DIVIETI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi, in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi

di merci, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie e di sicurezza, salvo il divieto di vendere:

- a. bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S;
  - b. le armi e gli esplosivi;
  - c. gli oggetti preziosi.
5. In caso di vendita di merci antiche od usate, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di esporre cartello informativo in posizione ben visibile al pubblico indicante "prodotto usato" oppure "cosa antica".

#### **ART. 21 – CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato: se non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta almeno 30 minuti prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
2. Il personale incaricato al controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le assenze degli operatori titolari di concessione nel mercato.
3. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi all'assenza.
4. L'occupazione del posteggio deve avvenire entro l'orario previsto dal Comune e, riportato nella scheda "1" allegata al presente Regolamento.

#### **ART. 22 – VARIAZIONI**

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi del mercato e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.
3. Qualora venga disposto il trasferimento del mercato e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:
  - a. osservanza dei settori merceologici;
  - b. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
  - c. anzianità di presenza sul mercato;
  - d. anzianità di iscrizione al registro imprese;
  - e. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

### **ART. 23 – DEFINIZIONE**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare le determina:
  - a. l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
  - b. il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
  - c. il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superfici;
  - d. l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
  - e. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
  - a. alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
  - b. al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
  - c. alla diversa superficie dei posteggi.

### **ART. 24 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in deroga alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale TOSAP, è di competenza del Responsabile.
2. La concessione dei posteggi ha una durata determinata da disposizioni legislative vigenti.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

### **ART. 25 – UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
  - a. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
  - b. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di almeno m. 1,00 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
  - c. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
  - d. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
  - e. gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
  - f. l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
  - g. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
  - h. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
  - i. è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;



- j. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- k. è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area; i rifiuti devono essere raccolti ed accatastati in modo da rendere agevole la loro rimozione da parte degli operatori incaricati;
- l. è vietato utilizzare la segnaletica, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- m. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale.

#### **ART. 26 – SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.
2. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata della concessione rimane invariata.

#### **ART. 27 – POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche.
3. In base alla vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta in bollo inviata dall'interessato al SUAP tramite PEC e deve contenere i seguenti dati:
  - a. generalità complete del richiedente ed ubicazione dell'azienda agricola
  - b. numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo
  - c. tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita e/o somministrare
  - d. periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere stagionale su base quadrimestrale od annuale.
4. In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:
  - a. maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti)
  - b. maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo (03 punti)
  - c. minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata in linea d'aria (02 punti).

#### **ART. 28 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE**

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto "battitore" esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria.
2. L'assegnazione è operata dal Responsabile.
3. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, lo stesso sarà recuperato dal Comune ed inserito tra i normali posteggi da assegnare.

#### **ART. 29 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (diciassette giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.
2. La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

#### **ART. 30 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

#### **ART. 31 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro l'orario indicato nella scheda "1" allegata al presente Regolamento, applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate nel mercato, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare dichiarata nella domanda di partecipazione alla spunta.
2. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per il settore del commercio su area pubblica.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei settori merceologici (alimentare e non alimentare).
4. Sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2 viene redatta dal Responsabile una graduatoria di spunta. Tale graduatoria ha validità annuale e viene redatta entro il mese di febbraio di ogni anno e pubblicata almeno 10 (dieci) giorni prima del primo mercato a cui si riferisce, successivo alla formazione della graduatoria stessa. Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno. All'atto del rinnovo annuale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco dell'anno di riferimento non hanno effettuato alcuna presenza al mercato, al di fuori dei casi di assenza per malattia, gravidanza preventivamente comunicati al Comune. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.
5. All'operatore inserito nella graduatoria, che si presenta entro l'orario previsto, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa. All'operatore che rinunci ad occupare il posteggio temporaneamente assegnato temporaneamente non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria.

#### **ART. 32 – INDENNIZZO, RIMBORSI E RESPONSABILITA'**

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non oviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

#### **ART. 33 – MERCATO: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI.**

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "1" allegata al presente Regolamento.
2. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la risuddivisione in settori, l'indicazione della tipologia merceologica del singolo posteggio.

#### **ART. 34 – POSTEGGI EXTRAMERCATALI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI.**

1. Per i posteggi extramercatali, come definiti all'articolo 2, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 10. La durata della concessione viene determinata dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Per la revoca e la decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.
3. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito dell'area mercatale è applicabile anche ai posteggi extramercatali, in quanto compatibile.
4. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti è effettuata dal Consiglio Comunale, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. L'ubicazione del posteggio extramercatale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione totale, il relativo settore merceologico, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "2" allegata al presente Regolamento.
6. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata del posteggio extramercatale che evidenzia, la dislocazione, l'indicazione della tipologia merceologica del singolo posteggio.

## COMMERCIO ITINERANTE

### ART. 35 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a 60 (sessanta) minuti per effettuare le operazioni di vendita.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra. Le soste superiori ad un'ora comportano il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
3. A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:
  - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
  - b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
  - c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
  - d. lungo le strade provinciali di viabilità extraurbana;
  - e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
4. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica.
5. Durante lo svolgimento del mercato è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree limitrofe allo stesso e, comunque nel raggio di 500 metri misurato dal centro del mercato.
6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

### ART. 36 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario.
2. A fronte di particolari esigenze comprovate da motivi imperativi di interesse generale, il Sindaco può emettere motivata ordinanza di regolamentazione degli orari di esercizio, anche riferita a particolari zone del territorio.

### ART. 37 – VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 comma 4 e 6 si applicano anche nei confronti degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E FIERE NON CALENDARIZZATE

### ART. 38 – ESERCIZIO TEMPORANEO NON CALENDARIZZATO

1. Per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto:
  - a. la vendita da parte di operatori commerciali su area pubblica;
  - b. l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.
2. La richiesta di svolgimento di queste manifestazioni temporanee deve essere presentata per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data effettuazione e deve contenere:
  - a. le generalità del soggetto richiedente;
  - b. la data di svolgimento, il tipo di manifestazione e le modalità organizzative;
  - c. l'area che si intende occupare, il numero di posteggi e la loro dimensione, con indicazione precisa di quelli riservati agli operatori commerciali su area pubblica;
  - d. le tipologie di soggetti che saranno ammessi alla manifestazione e le tipologie di prodotti messi in vendita od esposizione;
  - e. gli oneri che saranno a carico dei partecipanti;
  - f. ogni altra informazione utile.
3. Dovrà essere richiesto il parere, da parte del Responsabile, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Il Responsabile nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione dovrà riportare:
  - a. il giorno e gli orari di svolgimento;
  - b. le modalità di svolgimento;
  - c. gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria;
  - d. le tipologie di operatori che saranno ammessi;
  - e. i prodotti che non dovranno essere venduti e/o esposti.
5. In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, saranno ammessi a partecipare solo operatori non professionali, fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

## **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA, TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 39 – NORMATIVA IGIENICO- SANITARIA**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti ed accatastati in modo da rendere agevole la loro rimozione da parte degli operatori incaricati.

### **ART. 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.
2. I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l'obbligo di presentare:
  - a. se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
  - b. se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrice e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.
3. Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:
  - a. possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chilowatt;
  - b. devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia marcato CE;
  - c. devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
  - d. devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
  - e. non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
  - f. coloro che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
  - g. non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi.

4. Gli operatori commerciali su posteggio e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.
5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre Forze di Polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dall'area mercatale gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

#### **Art. 41 – CARTA DI ESERCIZIO ED ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente, nonché dell'attestazione di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale.
2. La dimostrazione dell'assolvimento di cui al precedente comma, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, salvo modifiche e successive integrazioni.

#### **ART. 42 – VIGILANZA**

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.
2. Gli appartenenti al S.U.A.P. e la Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.
3. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 6/2015 e s.m.i., il personale addetto al S.U.A.P. svolge funzioni di agente accertatore relativamente alle violazioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **ART. 43 – SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6, 29 ter e 33 della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:
  - a. svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
  - b. svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
  - c. posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
  - d. esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
  - e. mancato rispetto della distanza da un mercato da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
  - f. mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 39: da € 500 ad € 3.000;
  - g. mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblica incolumità di cui al precedente articolo 40: da € 500 ad € 3.000;
  - h. mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
  - i. mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25: da € 100 ad € 450;
  - j. per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;
  - k. per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000;
2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.
4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.
5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
6. L'Autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

#### **ART. 44 – RISARCIMENTO DANNI**

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

#### **ART. 45 – RINVIO A NORME VIGENTI – ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente Regolamento, composto da 45 articoli e 03 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 26.02.2003 e s.m.i..



**SCHEDA N. 01 DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'**

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del MERCOLEDI'**  
Delibera C.C. n. 183 del 15.11.1985
- b) Ubicazione: **PIAZZALE DELLA REPUBBLICA**
- c) Orario: **dalle ore 07.30 alle ore 13.00**
- d) Superficie complessiva dell'area del mercato: **mq 10.050,00**
- e) Superficie complessiva destinata ai posteggi: mq **2.445,75**
- f) Totale posteggi: n. **65 di cui;**
1. **n. 21 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare;**
  2. **n. 41 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;**
  3. **n. 02 riservati ai produttori agricoli;**
  4. **n. 01 riservato al battitore;**
- g) Dislocazione dei posteggi:
1. **su area scoperta: tutti**
- h) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata e depositata presso il SUAP comprensiva di:
1. dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;
  2. numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- i) L'accesso all'area del mercato è consentito: **a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita**
- l) Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita**
- m) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento, avverrà: **alle ore 08.00 alla presenza del personale incaricato del Corpo Polizia Locale in corrispondenza dell'ingresso ubicato in Via Trento.**
- n) Elenco posteggi presso il Mercato Settimanale con indicazione posteggio, dimensioni posteggio e tipologia merceologica:

**SETTORE ALIMENTARE**

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE COMPLESSIVA IN MQ.</b>
18	8,00 x 4,50	36.00
19	9,50 x 4,50	42.75
20	7,50 x 4,50	33.75
21	9.00 x 4.50	40.50
22	9.00 x 4.50	40.50
23	9.50 x 4.50	42.75
24	9.50 x 4.50	42.75
34	8.00 x 4.50	36.00
35	7,50 x 4.50	33.75
36	8.00 x 4.50	36.00
37	11.00 x 4.50	49.50
38	8,00 x 4.50	36.00
39	8.00 x 4.50	36.00
40	9.00 x 4.50	40.50
41	8.50 x 4.50	38.25
42	8.50 x 4.50	38.25
43	7.00 x 4.50	31.50
44	7.00 x 4.50	31.50
45	7.50 x 4.50	33.75
64	8.00 x 4.50	36.00
65	9.00 x 4.50	40.50

**SETTORE NON ALIMENTARE**

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE COMPLESSIVA IN MQ.</b>
1	9.00 x 4.50	40.50
2	8.50 x 4.50	38.25
3	9.50 x 4.50	42.75
4	9.00 x 4.50	40.50

5	7.00 x 4.50	31.50
6	7.00 x 4.50	31.50
7	10.00 x 4.50	45.00
9	9.00 x 4.50	40.50
10	10.00 x 4.50	45.00
11	8.00 x 4.50	36.00
12	8.50 x 4.50	38.25
13	8.00 x 4.50	36.00
14	7.50 x 4.50	33.75
15	13.00 x 4.50	58.50
16	10.00 x 4.50	45.00
17	7.00 x 4.50	31.50
25	9.50 x 4.50	42.75
26	7.00 x 4.50	31.50
28	9.00 x 4.50	40.50
30	9.00 x 4.50	40.50
31	6.50 x 4.50	29.25
32	8.00 x 4.50	36.00
33	8.50 x 4.50	38.25
46	7.00 x 4.50	31.50
47	7.00 x 4.50	31.50
48	12.00 x 4.50	54.00
49	7.00 x 4.50	31.50
50	7.00 x 4.50	31.50
51	7.00 x 4.50	31.50
52	12.00 x 4.50	54.00
53	7.50 x 4.50	33.75
54	7.50 x 4.50	33.75
55	7.00 x 4.50	31.50
56	8.00 x 4.50	36.00

<b>57</b>	<b>7.50 x 4.50</b>	<b>33.75</b>
<b>58</b>	<b>9.00 x 4.50</b>	<b>40.50</b>
<b>59</b>	<b>7.50 x 4.50</b>	<b>33.75</b>
<b>60</b>	<b>8.50 x 4.50</b>	<b>38.25</b>
<b>61</b>	<b>9.00 x 4.50</b>	<b>40.50</b>
<b>62</b>	<b>8.00 x 4.50</b>	<b>36.00</b>
<b>63</b>	<b>7.50 x 4.50</b>	<b>33.75</b>

**PRODUTTORI AGRICOLI**

<b>POSTEGGIO N.</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE COMPLESSIVA IN MQ.</b>
<b>27</b>	<b>6.50 x 4.50</b>	<b>29.25</b>
<b>29</b>	<b>8.00 x 4.50</b>	<b>36.00</b>

**BATTITORE**

<b>POSTEGGIO N.</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE COMPLESSIVA IN MQ.</b>
<b>8</b>	<b>7.00 x 4.50</b>	<b>31.50</b>

**SCHEDA N. 02 DESCRITTIVA POSTEGGIO EXTRAMERCATALE**

**Sul territorio comunale viene identificata una sola area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione periodica al di fuori dell'area mercatale.**

- a) Ubicazione del posteggio: **VIA PIAVE – parcheggio del Cimitero**
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: **GIOVEDI', VENERDI', PREFESTIVI E FESTIVI**
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: **mq. 31.50 - posteggio posizionato sul lato interno del parcheggio ed usufruibili con automezzo e banchi.**
- d) Tipo di struttura: **area scoperta.**
- e) Settore: **non alimentare.**
- f) Tipologia merceologica: **fiori, piante, ceri e lumini.**
- g) Disciplina orari:
  - 1. Orario di attività: **dalle ore 08.00 alle ore 17.00.**
  - 2. Accesso all'area: **l'installazione delle strutture è consentita a partire da 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.**
  - 3. Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: **entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita**
- h) Disposizioni particolari:
  - Gli eventuali rifiuti dovranno essere accatastati nel posteggio
  - I parcheggi fruibili dagli avventori sono quelli presenti nell'area apposita sita in via Piave – parcheggio del Cimitero
- i) Elenco posteggio:

<b>POSTEGGIO</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
<b>01</b>	<b>4.50 x 7.00 = 31,50</b>	<b>NON ALIMENTARE (FIORI, PIANTE, CERI E LUMINI)</b>